

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2455

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ASCIERTO

Modifica all’articolo 18 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di computo delle indennità operative del personale militare nell’indennità di buonuscita

Presentata il 1° marzo 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge, si intende sanare una situazione di disparità di trattamento venutasi a creare all’interno dell’Amministrazione della difesa fra il personale militare nei cui confronti il Consiglio di Stato si è espresso in maniera favorevole ai ricorrenti, relativamente al riconoscimento dell’inserimento dell’indennità operativa, prevista prima della legge 6 marzo 1958, n. 192, e poi dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, nel computo dell’indennità di buonuscita e coloro che, pur vantando gli stessi requisiti si erano visti negare tale beneficio. Tale situazione fra l’altro si rifletterà anche nel futuro per il personale che cesserà dal servizio.

Questo sulla base della sentenza n. 278 del 27 giugno 1995 della Corte costituzionale, che dichiarava infondata la questione

di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, degli articoli 3 e 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 e della legge 23 marzo 1983, n. 78. Nella citata sentenza l’Alta Corte ammetteva tuttavia la necessità di integrare per via legislativa l’elencazione degli emolumenti utili al computo dell’indennità di buonuscita, essendo le indennità operative un compenso a carattere fisso e continuativo, senza una specifica connessione con lo svolgimento di particolari servizi, ed interamente pensionabili e computabili nella tredicesima mensilità. Ciò trova infatti riscontro nella legge 8 agosto 1993, n. 335, recante « Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare », allorché all’articolo 2, comma 9, viene

riconosciuto indistintamente a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed in particolare per i dipendenti statali che il parametro base del trattamento stipendiale e pensionistico non può che essere la retribuzione in tutte le sue componenti, comprensiva di tutte le somme corrisposte in costanza di servizio in misura fissa e continuativa ed a titolo non occasionale. Tale disposizione è puntualmente applicabile al caso in specie; in caso contrario, vi sarebbe un palese contrasto con precisi parametri costituzionali (articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione).

Per quanto sopra illustrato, risulta quindi assolutamente necessario ed urgente ripristinare con norma legislativa il principio di equità fra il personale che si è visto riconosciuto il diritto di un differente computo dell'indennità di buonuscita e la restante parte che, pur in possesso di identici requisiti, tale diritto si è visto negare.

La presente proposta di legge si compone di cinque articoli che, specificatamente prevedono:

articolo 1: la modifica dell'articolo 18 della legge 23 marzo 1983, n. 78, al fine di includere le indennità operative nel computo della indennità di buonuscita;

articolo 2: il recupero, con rateizzazione, da parte dell'ente previdenziale delle somme dovute dal personale beneficiario quale contributo previdenziale e l'estensione del beneficio al personale in quiescenza ed ai superstiti, con retroattività decennale;

articolo 3: l'estinzione di ogni giudizio pendente e dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato;

articolo 4: l'individuazione degli oneri e della relativa copertura;

articolo 5: l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al sesto comma dell'articolo 18 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nell'indennità di buonuscita ».

ART. 2.

1. Sulle indennità di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è dovuto, a decorrere dal decimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alla gestione ENPAS dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP). Tale contributo è recuperato in quarantotto rate mensili a valere sul trattamento economico di attività del personale destinatario della presente legge. Per coloro che cessano dal servizio prima dell'integrale recupero, la residua somma è trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di buonuscita.

2. Nei confronti del personale cessato dal servizio nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, il contributo è determinato con riferimento alle indennità di cui al comma 1 spettanti nel periodo stesso per il grado, livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed è trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

3. Il trattamento derivante dall'applicazione della presente legge spetta ai titolari, ai loro superstiti nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita.

4. Le somme dovute a titolo di prestazione ai sensi della presente legge e quelle dovute per i contributi ai sensi del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi né a rivalutazione monetaria.

5. Le spese sostenute dalla gestione ENPAS, al netto delle somme trattenute e recuperate, per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 1, sono rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle effettive prestazioni erogate.

ART. 3.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione delle indennità di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.

2. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 18.592.448,37 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

